



Ordinanza del DFGP sul tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo

del 3 novembre 2020

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visto l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 novembre 2002¹ concernente
la legge sul credito al consumo,
ordina:

Art. 1 Tasso d'interesse massimo

¹ Il tasso d'interesse massimo di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 2001² sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell'acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).

² Il tasso d'interesse massimo ammonta al 12 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2021.

3 novembre 2020

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Karin Keller-Sutter

RS 221.214.111

¹ RS 221.214.11

² RS 221.214.1

